



Camera di Commercio
Firenze

Polizia Municipale del



COMUNE DI
FIRENZE


REQUISITI DELL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

ai sensi del codice del consumo


La Camera di Commercio sta attuando un mese di informazione in materia di sicurezza dei prodotti tessili per far conoscere alle imprese del settore la corretta compilazione delle etichette di composizione e le prescrizioni previste dal Codice del consumo.

Dopo la campagna di informazione la Camera di Commercio eseguirà i controlli ispettivi sul rispetto della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e corretta etichettatura.

Etichetta di composizione



Contenuto informativo dell'etichetta



Numero di tipo, di lotto, di serie o qualunque elemento identificativo del prodotto

Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili:

- Capi di abbigliamento
- Sciarpe
- Calze
- Lenzuola
- Coperte
- Tende
- Tappeti
- Tessuti in rotoli/pezze
- Cuscini
- Amache
- Sacchi a pelo
- Tovaglie

LO SAPEVI CHE ...

Cosa deve essere obbligatoriamente indicato sul prodotto o, dove non possibile, sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento a cura del fabbricante o del suo mandatario?

- il numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione univoca del prodotto (es. codice a barre)
- il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo dove poter essere contattato (non è sufficiente l'indicazione del sito internet o la partita IVA)
- le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori appartenenti allo Stato membro destinatario della commercializzazione (sul nostro territorio in italiano)

Quali altri obblighi sono previsti per il distributore prima di rendere disponibile sul mercato un prodotto?

- deve accertarsi che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni che li riguardano, dotando il prodotto di tutte le marcature di conformità, le documentazioni e le informazioni prescritte

Cosa succede se si trova in commercio un prodotto che non reca in maniera completa i dati del fabbricante?

- sia il produttore che si è reso responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto non conforme, che il distributore (e gli eventuali grossisti che lo hanno preceduto) che ha messo a disposizione del mercato un prodotto senza controllare che risultasse conforme sono passibili di sanzioni amministrative (vedi tabella)

Chi è considerato produttore?

Il produttore può essere:

- il fabbricante del prodotto stabilito nell'Unione europea, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo il prodotto
- il rappresentante del fabbricante, se quest'ultimo non è stabilito nell'Unione europea o l'importatore del prodotto qualora non vi sia un rappresentante del fabbricante stabilito nell'Unione europea
- gli altri operatori professionali (rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) della catena di commercializzazione quando apportano una modifica sostanziale del prodotto; in tal caso ci si assume la responsabilità dell'intero prodotto

Chi è considerato importatore?

- si parla di importazione/esportazione quando gli scambi avvengono tra Paesi dell'Unione europea e Paesi extra-UE. L'importatore è quindi la persona che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese extra-UE. A tale soggetto competono gran parte degli obblighi previsti per il fabbricante, questo perché quando quest'ultimo produce al di fuori del territorio comunitario e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore diventa il primo referente per le autorità nazionali di controllo dell'obbligo di immettere sul mercato prodotti conformi.

Chi è considerato distributore?

- Il distributore è qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività è successiva all'immissione sul mercato e non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

E' bene evidenziare che indipendentemente dalle definizioni precedenti, un importatore o un distributore che commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è soggetto agli obblighi del fabbricante.

Che differenza c'è tra immissione e messa a disposizione di un prodotto sul mercato?

- L'immissione sul mercato corrisponde al primo momento in cui un prodotto è reso disponibile sul mercato comunitario (a titolo gratuito o oneroso), in vista di una sua successiva distribuzione o del suo utilizzo sul territorio comunitario. La messa a disposizione corrisponde alla fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

NON RISCHIARE !

Sanzioni

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 non contiene una parte relativa all'impianto sanzionatorio, lasciando questa competenza ai singoli Stati membri. In Italia l'impianto sanzionatorio è stato recentemente revisionato, riunendo nel decreto legislativo n. 190 del 15/11/2017 tutte le fattispecie sanzionatorie in ambito etichettatura tessile.

Nella tabella sono indicate le principali violazioni e le correlate sanzioni:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa
Immissione sul mercato di prodotti tessili senza fornire l'etichetta o il contrassegno indicanti i dati e le denominazioni delle fibre di composizione (fabbricanti o importatori)	Art. 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 1 del D.Lgs. 190/2017	Da € 3.000 a € 20.000
Immissione sul mercato di prodotti tessili il cui documento commerciale di accompagnamento sostitutivo dell'etichetta o del contrassegno è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa	Art. 14 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 2 del D.Lgs. 190/2017	Da € 3.000 a € 20.000
Messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili privi di etichetta o contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa (distributori)	Art. 15 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 3 del D.Lgs. 190/2017	Da € 700 a € 3.500

Immissione sul mercato di prodotti tessili con composizione fibrosa diversa da quella indicata in etichetta, sul contrassegno o sul documento di accompagnamento (fabbricanti o importatori)	Art. 14 paragrafo 1 e art. 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 4 del D.Lgs. 190/2017	Da € 1.500 a € 20.000
Messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento (distributori)	Art. 14 paragrafo 1 e art. 15 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 5 del D.Lgs. 190/2017	Da € 700 a € 3.500
Immissione sul mercato di prodotti tessili con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 1007/2011, o espresse in sigle, in ordine non decrescente o non in italiano (fabbricanti o importatori)	Art. 5 e art. 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 6 del D.Lgs. 190/2017	Da € 1.500 a € 20.000
Messa a disposizione di prodotti tessili con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 1007/2011, o espresse in sigle, in ordine non decrescente o non in italiano o riportanti in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» (distributori)	Art. 5, art. 15 paragrafo 2 e art. 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 7 del D.Lgs. 190/2017	Da € 200 a € 1.000
Immissione o messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili, di cui non siano rese disponibili indicazioni relative la composizione fibrosa all'atto della vendita mediante cataloghi, prospetti o siti web	Art. 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 8 del D.Lgs. 190/2017	Da € 1.500 a € 20.000
Immissione sul mercato di prodotti tessili, contenenti parti animali, privi in etichetta dell'indicazione «Contiene parti non tessili di origine animale»	Art. 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011	Art. 4 paragrafo 9 del D.Lgs. 190/2017	Da € 1.500 a € 20.000
Omessa indicazione sul prodotto dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale, o marchio o nome registrato e indirizzo)	Art. 104, c. 2 e 4a, d.lgs. 206/2005	Art. 112, c. 5, d.lgs. 206/2005	Da € 1.500 a € 30.000

Norme di riferimento

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) attuativo della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina, tra le altre cose, quali siano i contenuti obbligatori delle indicazioni in etichetta per i prodotti normalmente disponibili in commercio, in particolare la Parte IV, Titolo I del Codice del Consumo (artt. 102-112) definisce quali siano gli obblighi relativi alla sicurezza che spettano agli operatori economici coinvolti nella immissione sul mercato e la messa a disposizione del prodotto al consumatore. Tra i vari obblighi compaiono anche quelli relativi al contenuto informativo da rendere disponibile all'utente finale, che deve essere in grado di indentificare: il prodotto acquistato, il responsabile della sua immissione sul mercato, le modalità d'impiego del prodotto e le informazioni che gli consentano di prevenire i rischi connessi al suo uso.

Regolamento Comunitario n. 1007/2011 che stabilisce le regole relative alle etichette di composizione per i prodotti tessili.

Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n.90 disciplina sanzionatoria.

Etichettatura di manutenzione

A livello europeo non esistono norme o regolamenti che armonizzino quanto disciplinato sull'etichetta di manutenzione nei vari stati membri. A livello italiano non ci sono disposizioni di legge che chiariscano l'obbligo dell'etichetta di manutenzione. Ciò nonostante, trattandosi di un'informazione rivolta all'utente finale, se presente, deve essere formalmente corretta e corrispondente alla realtà; a tal fine in Europa, la dove è obbligatoria, l'etichetta prevede l'uso di **simboli grafici internazionali** o **simboli Ginetex**. La norma volontaria che stabilisce un sistema di segni grafici destinati all'etichettatura permanente dei prodotti tessili è la **UNI EN ISO 3758:2005**, che costituisce applicazione dei segni grafici Ginetex concessi in uso agli organismi internazionali (ISO) e nazionali.



Vaschetta: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a umido



Triangolo: simbolo grafico per il trattamento di candeggiamento con cloro



Quadrato con cerchio inscritto: simbolo grafico per il trattamento di asciugatura



Ferro da stiro: simbolo grafico per il trattamento di stiratura



Cerchio: simbolo grafico per il trattamento di lavaggio a secco

In collaborazione con:

CNA Firenze:

Via Luigi Alamanni, 31 Firenze - Tel. 055 26.51.41

infocna@firenze.cna.it

www.firenze.cna.it

Confartigianato Firenze:

Via Empoli, 27/29 Firenze - Tel. 055 73.26.91

info@confartigianatofirenze.it

www.confartigianatofirenze.it

Confcommercio Firenze:

Piazza Annigoni, 9/D Firenze - Tel. 055 20.36.91

info@confcommercio.firenze.it

www.confcommercio.firenze.it

Confesercenti Firenze:

P.za Pier Vettori, 8/10 Firenze - Tel. 055 27.051

info@confesercenti.fi.it

www.confesercenti.fi.it

Confindustria Firenze:

Via Valfonda, 9 Firenze - Tel. 055 27.071

info@confindustriafirenze.it

www.confindustriafirenze.it



Unità Operativa Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti

Sul web le informazioni possono essere reperite nelle sezione
Regolazione del Mercato del sito:

www.fi.camcom.gov.it

- Per telefono: **055 23.92.146**
- Per mail: **attivita.ispettive@fi.camcom.it**
- Allo sportello: **Piazza dei Giudici, 3 - Firenze**



Camera di Commercio
Firenze

Testi a cura di:

Ing. Lorenzo Pampaloni

Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Firenze

Coordinamento e collaborazione:

D.ssa Sonia Menaldi

Servizio Promozione della Camera di Commercio di Firenze

Grafica e cura editoriale: Cecilia Turchi

© Camera di Commercio di Firenze, novembre 2018

È vietato manipolare o riprodurre con qualsiasi mezzo i contenuti della presente pubblicazione senza una autorizzazione scritta della Camera di Commercio di Firenze.